

IL COMMERCIO

Abbonamento annuo Lire 14,80
 ,, Semestrale ,, 8,80

PER L'ESTERO: Abbonamento annuo Lire 36,—
 ,, semestrale ,, 18,—

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE - Conto corrente postale N. 9-5463

Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per num. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1,— il m/m. — Finanziari, Necrologie, Concorsi, Arte, Comunicati, Sentenze ecc. L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgersi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-95

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

CLIMA FASCISTA

La demolizione dei super-guadagni sui generi di maggior consumo energicamente iniziata dal Partito

Fra gli estremi dell'eroismo e del tradimento — è verissimo — ognuno, in tempo di guerra, rivela fedelmente se stesso. Dall'uno all'altra delle opposte attitudini, naturalmente, v'è una sottile graduazione di tinte con colori più o meno accesi, visibili ad occhio nudo, sfumano nel grigiore apparentemente neutro, nel quale — come la seppia nel suo inchiostro — è facile celarsi e giocare simulando sentimenti di sincerità e di astuzia.

Questi mezzi toni sfuggono all'attenzione dei più, servendo ottimamente — nella maggior parte dei casi lungamente — gli inconcensibili fini dei trasgressori e dei traditori.

Sull'argomento leggiamo in Gerarchia:

«La guerra ha svegliato gli ultimi massoni — addormentati — che sono rimasti massoni anche dopo la chiusura del tempio, non essendo sufficiente demolire quattro mura per demolire la tecnica della solidarietà, gli appetiti e i fini della plutocrazia. La guerra ha eccitato l'avidità di quegli aspiranti pescecani del commercio e dell'industria per i quali, dalla fucilazione in giù, tutti i mezzi potranno servire da correttivo. Tutti, fuorchè l'ammenda di qualche decina di migliaia di lire a chi ha truffato un milione...». Così è, purtroppo. Da una parte, giovani vite che s'immolano con sublime eroismo, benedecendo in *extremis* a così onorevole sorte; dall'altra, segreti lavori per profittare del momento eccezionale, del bisogno delle difficoltà altrui per raccogliere l'occasione propizia a certi commerci e affari per aiutare il nemico a far vittime, insomma; incruenti delitti che seminano però rovine, malumori, disfattismo, ironie e quanto altro può avvelenare la società, così sensibile e attenta nel duro clima che la guerra impone.

Di quest'arte del sabotaggio individuale o organizzato, istintivo o meditato, le risorse sono infinite. Si sa dove e come comincia, ma non si prevede lo sviluppo che avrà lungo la via.

In alcuni casi è la partita di merce giacente, invenduta, nei magazzini, già ammortizzata nei bilanci, che torna sui banchi di vendita con i suoi antichi prezzi maggiorati e subito dal compratore. In altri casi si farà leva sulle restrizioni inevitabili per far circolare i torchi dello sfruttamento dei pazienti sottoposti alla tortura cinese. La gamma è vasta e bisogna avere lunga esperienza poliziesca per scoprirne i misteri e i

segreti, tanto più che molte vittime non soltanto si rassegnano alla spogliazione, ma la invocano, sicure di potersi rifare attraverso la catena delle compra-vendite, che è ricca di anelli ben saldati.

Ogni giorno i castighi piovonno inesorabili; ma non è soltanto nei settori commerciali e industriali che la repressione va esercitata; v'è la delinquenza capitalistica — precisa Gerarchia — che frutta lucri colossali in barba alla magistratura.

Parole grosse? Non lo crediamo.

E' fuori discussione ch'esse non riguardano la classe commerciale friulana che nulla ha a che fare con le grandi organizzazioni capitalistiche e che se in qualche caso sbaglia, ha sempre pagato. Ma in questo momento in cui il Partito ha iniziato la sua energica opera repressiva dei superguadagni anche il nostro piccolo commerciante deve centuplicare le sue virtù, spezzare ogni legame ed ogni subdolo tentativo equivoco e sfuggire da passive complicità ed omertà.

Il controllo e l'azione fascista in Friuli non deve trovare in fullo i nostri commercianti ma deve indirizzare il Partito laddove c'è ancora da fare; intendiamo alludere al vario e complesso campo della produzione affinché si tolgano di mezzo le scorie superstiti di un mondo sepolto e si provvedano a sostanziali e precise rettifiche. Spieghiamoci con un esempio: l'opera della Federazione Fascista nella nostra Provincia ha cominciato dal mercato ortofrutticolo ove la corsa dei prezzi appariva ingiustificata in piena stagione produttiva ed elevate proteste si erano innalzate contro i nostri commercianti senza però approfondire le cause di questa sfasatura. Si dimenticava, infatti, l'incetta delle industrie conserviere le quali convinte di poter rifarsi sui prezzi dei prodotti in scatola, non badavano a spese per gli acquisti dei prodotti sulla «pianta» così come si dice nel gergo dei mercati.

Si dimenticavano i ritardi e le incurie dei trasporti ferroviari che provocavano deterioramenti delle merci ed infine i giochi sulla «tara» che non permettevano ai commercianti di conoscere i prezzi nella loro giusta realtà.

L'esame del problema sul tappeto ha messo in luce questi elementi ed il Partito, ha in proposito, ammonito le industrie conserviere che i sperati guadagni mediante aumenti di prezzo sulle marmellate, delle conserve ecc. non verranno concessi mentre i

prezzi stessi saranno controllati e contenuti.

L'istituzione di zone di controllo (Udine dipende dalla zona di Venezia che è affidata a Giorgio Suppej) contribuirà alla disciplina dei trasporti e dei giochi tra un mercato e l'altro. In questo momento esso verrà esercitato pure sul conferimento agli ammassi dei cereali perchè rappresenta l'elemento base dell'alimentazione nazionale.

Prevenire, dunque, è l'imperativo dell'ora il che è molto più giovevole che reprimere. La repressione finora si esercitava spesso sui commercianti più piccoli e per reati che non erano certo ta-

li mentre ai «grossi pesci» difficilmente si arrivava o, se si arrivava, si è sempre trattato di pure ammende che — se danneggiavano un dettagliante — non toccavano il capitalista. Esse passavano, infatti, in bilancio tra le perdite eventuali e tutto veniva accomodato. Ora, questo cinismo, deve scomparire per sempre e, come conclude «Gerarchia» nel suo articolo si deve giungere a questo: che i traditori siano puniti e non trovino più chi copra le loro malefatte con la propria ingenuità o con una non meno intollerabile stupidità.

La Patria lo esige.

P. G.

I PREZZI E IL PARTITO

Le zone di sorveglianza

Trattando dell'opera del Partito circa il controllo e la disciplina dei prezzi L. B. su «Il Sole» ricorda il provvedimento che suddivide il territorio nazionale in dieci zone di sorveglianza ognuna delle quali affidata ad un fascista di provata competenza, il quale conosca la necessità di stroncare senza riguardo ogni superstita tendenza ad assurde autarchie provinciali o regionali; originate da preoccupazioni burocratiche o campanilistiche, ed alimentate dal timore di «aver grane».

Tendenze di questo genere, qua e là, avevano creato pericolosi compartimenti stagni, zone di saturazione e zone di rarefazione, sulle quali poteva impunemente giocare la speculazione con grave danno per tutto l'insieme degli approvvigionamenti nazionali (ogni artificioso od egoistico diaframma ora deve essere inesorabilmente spezzato, acciòché i prodotti e — massime quelli destinati all'alimentazione civile — possano rapidamente e razionalmente affluire dai centri di produzione a quelli di consumo, senza sottostare ad altro vincolo all'infuori di quelli qualitativi e di prezzo fissati dal Comitato Centrale e dal Ministero dell'Agricoltura.

Sarà bene, però, che i Camerati proposti alla vigilanza sulle dieci zone fissate dal Partito — continua il giornale — considerino con la massima attenzione anche altri due fenomeni di rilevante importanza: quello delle sperequazioni economiche tuttora esistenti per Provincia e Provincia, e quello dei rapporti di scambio tra Zona e Zona.

Nel corso, infatti, di ormai molti anni di più o meno completa regolamentazione dei prezzi interni, si erano venuti accavallando criteri di valutazione assai discordanti, da Provincia a provincia, per quanto riguarda i margini di profitto riconosciuti ai distributori, e l'entità delle relative spese. Può sembrare uno scherzo di cattivo genere, ma non è che la realtà: tuttora mentre in alcune Province ai dettaglianti viene riconosciuta, sulle vendite delle paste alimentari, una maggiorazione di Lire sette, centesimi quindici al quintale, altre Province magari limitrofe! per le medesi-

me qualità di pasta, viene riconosciuta, a favore dei dettaglianti, una maggiorazione di ben sessantacinque lire al quintale! E sul riso «Maratello», mentre in alcune Province viene riconosciuta una maggiorazione di Lire cinque e centesimi cinquanta al quintale, in altre Province ne viene riconosciuta una di sessanta Lire! Quelle a favore dei grossisti — sempre per il riso «Maratello» — variano da Lire quattro a Lire trenta. Quelle per le farine da polenta, da Lire sei e centesimi quaranta, a Lire trenta.

E le serie delle esemplificazioni potrebbe durare durare ancora a lungo. In quanto, poi, alle valutazioni economiche intorno ai costi e dalle perdite dei servizi di distribuzione, basterà ricordare che in alcune Province, non viene riconosciuto alcun «calo» nel commercio delle paste alimentari, mentre in altre il «calo» viene valutato in ragione di Lire sei al quintale nelle vendite in grosso, e di Lire quindici in quelle al minuto; e che per il riso «Maratello» il «calo» in questione o non viene riconosciuto, o varia da un minimo di venti centesimi al quintale ad un massimo di sette Lire! In alcune entrati via dicendo, «Ua sei hahll n Province, poi, regna tuttora una specie di arbitrario dilettantismo in fatto di valutazione delle spese di trasporto di computo delle imposte sulle entrate, e via dicendo. Tutto ciò con la conseguenza inevitabile di viziare e disturbare la circolazione dei generi di prima necessità dai luoghi di produzione ai centri di consumo.

Di qui la necessità di mettere maggiore ordine in tutta questa materia. La quale si innesta a quella dell'equilibrio dei rapporti di scambio fra Zona e Zona di cui si è fatto cenno dianzi.

L'imposta di soggiorno per la corrente estate

Dato l'attuale stato di guerra gli organi competenti — a quanto informa «L'Eco di Roma» — hanno disposto che, agli effetti dell'esenzione dell'imposta di soggiorno precedentemente riconosciuta per causa di forza maggiore nel giugno 1940, non possono considerarsi sfollati coloro che nel corrente anno si rechino a soggiornare nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, ovvero in località climatiche, balneari e termali o d'interesse turistico.

Il premio di operosità ai lavoratori richiamati

A seguito delle disposizioni impartite dal Capo del Governo per la corresponsione del premio di operosità ai lavoratori richiamati alle armi, la Confederazione fascista ha stipulato con la Confederazione lavoratori del commercio il seguente contratto collettivo nazionale.

Art. 1 — La corresponsione del premio di operosità è estesa, nella misura, nei limiti e con le modalità stabilite nel contratto interconfederale del 14 giugno 1941-XIX, a favore di tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali e da cooperative similari richiamati alle armi alla data del 16 giugno 1941-XIX, compresi i dispersi, i prigionieri e coloro che congedati prima di tale data, non avessero ripreso servizio presso la azienda, avvalendosi del termine accordato dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2 — La corresponsione del premio di operosità sarà effettuata: a) dalla «Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati», istituita presso l'Istituto nazionale fascista della Previdenza Sociale, per i lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R.D.L. 13 novembre 1924-III n. 1825 e per quelli che per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente e superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi;

b) dalla «Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio», per tutti gli altri lavoratori.

Art. 3 — Ai fini della corresponsione del premio di operosità i datori di lavoro dovranno far pervenire non oltre il 25 luglio 1941-XIX agli Uffici degli Enti sopradetti l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al precedente articolo 1, con la indicazione dell'ammontare del premio di operosità spettante a ciascuno di essi.

Art. 4 — La «Cassa per il trattamento di richiamo agli impiegati privati» e la «Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio» effettueranno il pagamento del premio di operosità, nell'ammontare indicato dai datori di lavoro, al lavoratore avente diritto o alla persona delegata anche per la riscossione degli assegni familiari e, in mancanza, nell'ordine esclusivo, ai figli o al coniuge o ai genitori o ai fratelli.

Art. 5 — Il pagamento del premio di operosità sarà effettuato entro il 31 luglio 1941-XIX.

Art. 6 — Il presente contratto ha decorrenza dal 4 luglio 1941-XIX.

Per la immediata applicazione del predetto contratto, le ditte commerciali aventi personale richiamato alle armi dovranno ritirare immediatamente presso l'Ufficio fascista dei commercianti oppure presso le locali sedi dell'Istituto nazionale fascista della Previdenza Sociale e della Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio lo speciale modulo sul quale dovrà essere effettuata la denuncia del personale richiamato alle armi.

Tale denuncia dovrà essere presentata entro il 25 corr., rispettivamente all'Istituto nazionale fascista della Previdenza Sociale per il personale avente qualifica impiegatizia e alla Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio per il personale avente qualifica operaia.

Le ditte residenti nei mandamenti di Cervignano e di Tarvisio, che operano i normali assicurativi a traverso la Cassa provinciale malattie di Trieste, dovranno presentare le denunce di che trattasi, direttamente alle sedi di Trieste dell'Istituto nazionale fascista della Previdenza Sociale.

Modifiche al contratto naz. concernente il premio di operosità ai lavoratori del commercio

A parziale modifica di quanto pubblicato nel numero precedente comuniciamo:

L'applicazione degli articoli 2 e 3 del contratto 14 giugno u. s., stipulato tra le due Confederazioni del commercio, e riguardanti il personale retribuito in tutto od in parte con provvigioni sulle vendite o con percentuale di servizio aveva dato luogo a dubbie interpretazioni. E' stata, pertanto, riconosciuta la opportunità di riesaminare il testo del contratto e le due Confederazioni del commercio, allo scopo di adottare un sistema di più semplice e chiara applicazione, agli articoli 2 e 3 hanno sostituito i seguenti:

Art. 2 — Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni sulle vendite, il premio di operosità sarà corrisposto in misura pari al minimo stabilito nei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria cui i lavoratori appartengono.

Qualora i lavoratori di cui sopra siano sprovvisti di minimo di retribuzione stabilito in contratto collettivo di lavoro, il premio di operosità sarà corrisposto in misura pari alla media mensile della retribuzione dell'ultimo anno di anzianità di servizio o del minor periodo di anzianità stessa.

Art. 3 — Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali di servizio il premio di operosità sarà calcolato come nei contratti collettivi vigenti per la categoria di licenziamento, escluso il valore del vitto e dell'alloggio.

In tale occasione la Confederazione dei commercianti ha aderito alla ulteriore richiesta avanzata circa la corresponsione del premio di operosità fino alla concorrenza di L. 2000.

Quindi l'art. 6 del contratto viene ad essere così modificato:

« Il premio di operosità sarà corrisposto fino alla concorrenza di L. 2000 lorde ».

Articolo unico

Con riferimento al contratto collettivo stipulato in data odierna per la corresponsione di assegni familiari supplementari e la corresponsione del premio straordinario di operosità ai lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio dipendenti da aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti, le parti convengono che le provvidenze con il contratto stesso istituite assorbano, fino alla concorrenza del loro ammontare, le provvidenze eventuali disposte dalle aziende in relazione alle presenti circostanze.

Tutti i lavoratori quindi, sia impiegati che operai hanno diritto al premio. Per coloro che sono pagati a settimana, l'importo si ottiene moltiplicando la paga settimanale per 52 e suddividendo il prodotto per 12.

Per le categorie che nel pagamento del premio, potrebbero trovare qualche difficoltà, diamo alcuni chiarimenti.

Pubblici esercizi (personale a percentuale): L'importo si ottiene moltiplicando per 26 la paga convenzionale fissata per l'indennità di licenziamento. Quest'ultima è di L. 29,30 per i caffè-bars di I, II e III categoria e di L. 21,95 per quelli di IV; rispettivamente è di lire 20,20 per i ristoranti e trattorie di I categoria, di L. 19,35 per quel-

li di II e di L. 16,95 per quelli di III e di IV categoria.

Alberghi (personale esterno): Anche in questo caso si moltiplica per 26 la paga convenzionale; a tale scopo riportiamo la relativa tabella:

Alberghi di I, II, III-IV cat.:
Personale di 1.a cat. 40,95, id. di 2.a 30,57, di 3.a 29,48, di 4.a 25,93.
Personale di 2.a cat.: 1.a 16,61, 2.a 15,15, 3.a 13,10.

Personale di 3.a cat.: 1.a 11,82, 2.a 10,75, 3.a 9,83.

Panificatori: L'importo corrispondente alla paga settimanale va moltiplicato per 52 e il prodotto diviso per 12 (la paga settimanale sarà di 5, 6 o 7 giornate a seconda che l'operaio avrà lavorato (5, 6 o 7 giorni alla settimana).

Si ricorda ancora che il suddetto premio è esente da qualsiasi trattenuta.

Contratto collettivo nazionale

per il premio di operosità e per gli aumenti degli assegni familiari ai dirigenti di aziende commerciali

Art. 1. — A decorrere dal 1.º luglio 1941-XIX l'importo degli assegni familiari dai corrispondenti ai dirigenti di aziende commerciali, di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale del 31 dicembre 1940-XIX pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 256, allegato 235, del 30 aprile 1941-XIX è modificato come segue:

famiglie con un figlio L. 75;
famiglie con 2 a 3 figli, per ciascun figlio L. 98;
famiglie con 4 o più figli, per ciascun figlio L. 118;
per la moglie, L. 94;
per ciascun genitore L. 56.

Ai dirigenti di aziende in servizio il 16 luglio 1941-XIX presso aziende commerciali e cooperative similari verrà corrisposto entro mese di luglio 1941-XIX un premio di operosità, una volta tanto, di importo corrispondente ad una mensilità, fino alla concorrenza massima di L. 2000.

L'importo di detto premio di operosità sarà corrisposto integralmente ai dirigenti che abbiano alla data del 16 luglio 1941-XIX una anzianità di servizio presso l'azienda superiore ai sei mesi. Per i dirigenti aventi un'anzianità di servizio fino a sei mesi l'importo stesso sarà corrisposto in ragione di 1-12 per ogni mese di anzianità di servizio.

Per la corresponsione del premio, nella misura e nei limiti di cui al presente articolo, ai dirigenti che alla data del 16 luglio 1941-XIX siano assenti dal servizio perchè richiamati alle armi sarà disposto con contratto a parte.

Liquidazione spettante ai lavoratori al momento della risoluzione del rapporto

In seguito a richiesta del Ministero delle Corporazioni, è stato convenuto quanto segue, con la Confederazione dei lavoratori del commercio, in ordine alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori al momento della risoluzione del rapporto:

a) i datori di lavoro debbono corrispondere ai lavoratori, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le somme dai medesimi richieste per uno o più titoli in applicazione di norme di legge, di contratto collettivo o individuale di

lavoro, ove non siano contestate dai datori di lavoro stessi;

b) nel caso in cui alcune delle somme di cui al precedente comma a) siano contestate dai datori di lavoro, questi debbono parimenti corrispondere ai lavoratori quelle afferenti al titolo non contestati;

c) i lavoratori debbono rilasciare quietanza delle somme ricevute, con facoltà, nel caso di cui al precedente comma b), di apporvi una dichiarazione di riserva per altri diritti.

Vita delle Società

La Casa del Sindacato — Luco — ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1940-XIX con un utile di esercizio di L. 3409,80.

Con atto del Notaio Barone Francesco di Calogero di Tolmezzo è stata costituita la Società An. Cooperativa «Stalla Sociale di Zovello - Ravascletto» con sede in Zovello e con capitale sociale costituito da un numero illimitato di azioni da L. 100 ciascuna. La società ha lo scopo di praticare l'allevamento collettivo del bestiame bovino onde ottenere migliori e cospicui prodotti caseari e bestiame di allevamento scelto, procurare ai più modesti produttori di foraggi e lettini ed agli agricoltori privi di bestiame i prodotti caseari, svolgere operazioni agrarie, industriali, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili al migliore andamento della società.

«**La Carnica**» Società Anonima Assicurazioni - Tolmezzo — ha chiuso il proprio Bilancio sociale al 31 dicembre 1940-XIX con un utile di esercizio di L. 179.682,53.

La S. A. «**Fornace Laterizi di Ronche**» con sede in Sacile ha approvato la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1940-XIX che presenta una attività di L. 566.160,45 e una passività di L. 570.421,05 con una perdita di esercizio di L. 4260,60.

Il «**Cotonificio Veneziano**» Società Industriale e di investimenti con sede in Pordenone ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 1940-XIX che si chiude con un utile d'esercizio di L. 12.650.783,75.

La «**S. A. Immobiliare Pordenonese**» con sede in Pordenone — capitale L. 100.000, versato — ha approvato il bilancio al 31-12-1940-XIX che si chiude con una perdita di esercizio di L. 1643,80.

La S. A. **Palsese** — Palse di Porcia — cap. soc. L. 27.585 — ha chiuso il Bilancio al 31-12-1940-XIX con una perdita d'esercizio di L. 9943,93.

Ganova Fratelli — Sede Padova e filiale in Udine, via Leopardi, 2 — (Soc. di fatto) — Corrieri-espressi, autotrasporti — In data 10 maggio 1941 trasferitasi in via Grazzano 43-A.

Consorzio Provinciale Tenutari di Stazioni di Monte Taurine — Udine — Monta taurina — In data 27 aprile 1941 modificato lo statuto sociale e nominato presidente il dott. comm. Italo Sgherri.

De Re Angelo e Fratelli — Udine, via Pellicceria — (Soc. in nome coll.) — In data 21 maggio 1941 comunica che non avendo prorogata la durata della società in nome collettivo, la ditta viene continuata sotto forma di società di fatto.

Società Anonima Spiaggie Friulane — Udine, via Portanuova, 15 — Industria alberghiera — In data 17 maggio 1941 nominato presidente il cons. naz. avv. Ottorino Piccinato e Consigliere delegato il cav. Ugo Degani.

Società Anonima Dettaglianti dell'Alimentazione Acquisti Collettivi «S. A. D. A. C.» — Udine, via Aquileia, 33 — Assunzione ed esercizio funzioni di

Partecipazione italiana alla Fiera di Vienna

A questa importante manifestazione fieristica del Reich parteciperanno ufficialmente 14 Stati, tra cui l'Italia Fascista con una mostra collettiva, organizzata dall'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, la quale ebbe già ad affermarsi anche su tale mercato internazionale.

I visitatori italiani della Fiera Autunnale di Vienna potranno avere tutte le informazioni necessarie, rivolgendosi al Delegato per l'Italia Alois Wendler, Milano, Via Pio Quarto n. 1 od al consiglio Provinciale delle corporazioni di Udine.

SENTENZE PENALI

Il Pretore di Udine

In data 30-6-1941-XIX ha pronunciato il seguente decreto contro

RODARO Rodolfo fu Francesco di anni 40 residente in Lauzacco, esercente, imputato di contravv. all'art. 5 R.D.L. 27-9-1936 n. 1986 per avere il giorno 20-5-1941 in Lauzacco posto in vendita olio sovrappunto vergine mancante della prescritta indicazione sul recipiente che lo conteneva.

(Omissis)

Condanna il suddetto alla pena di L. 200 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Popolo del Friuli» e «Il Commercio Friulano».

Per estratta conforme all'originale.

IL CANCELLIERE
Ugo De Ecclesiis

R. Tribunale di Udine

In data 23 maggio 1941-XIX ha pronunciato la seguente sentenza contro **MORANDINI Adelaide** di Gio Batta nata il 23 aprile 1882 a Nimis, residente a Tricesimo, imputata del reato di cui all'art. 516 C. P., per aver posto in vendita, come genuino del latte, che all'analisi è risultato annacquato (34-35%) in Adornano di Tricesimo il 20 aprile 1941-XIX.

(Omissis)

Condanna la suddetta alla pena di L. 450 di multa, nonché alle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto sul giornale «Il Commercio Friulano».

Udine, 23 luglio 1941-XIX.

IL CANCELLIERE
Romano

R. Tribunale di Udine

In data 23 maggio 1941-XIX ha pronunciato la seguente sentenza contro **MANSUTTI Valentino** fu Sante nato l'11 giugno 1882 a Tricesimo, ivi residente, imputato del reato di cui all'art. 516 C. P., per aver posto in vendita, come genuino del latte, che all'analisi è risultato annacquato (14-15%), in Adornano di Tricesimo il 20 aprile 1941-XIX.

(Omissis)

Condanna il suddetto alla pena di L. 300 di multa, nonché alle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto sul giornale «Il Commercio Friulano».

Udine, 23 luglio 1941-XIX.

IL CANCELLIERE
Romano

FALLIMENTI

Tribunale di Pordenone

Gozzarin Angelo fu Olivo — commerciante — Cordenons — 21 luglio 1941-XIX. Presentazione dichiarazioni di credito 18 agosto 1941. Chiusura processo verbale e verifica crediti 5 settembre 1941-XIX, ore 10.

Tribunale di Udine

Pasqualetti Armando, apparecchi radiofonici, Tarcento — 11 luglio, ist. cred. — giud. avv. cav. Della Bianca — cur. avv. Arturo De Monte, Tarcento — prod. titoli al 2 agosto — ver. 12 agosto, ore 9,30.

ISTITUTO COMUNALE E PROVINCIALE di TOPPO WASSERMANN

Collegio Maschile fondato nel 1900

— UDINE —

PREMIATO ISTITUTO DI EDUCAZIONE CON SCUOLE INTERNE PARIFICATE AGLI ISTITUI REGI
SI RIAPRE IL GIORNO 1 AGOSTO P. V.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA DIREZIONE

Per AUTOTRASPORTI

rivolgetevi in Via Superiore, 40

UDINE

Tel. 1-36 e 17-58

Imposta sull'entrata

Merce destinata ad essere esposta in vetrina

Il Ministero delle Finanze ha recentemente chiarito che le consegne provvisorie a terzi di merci destinate ad essere esposte in vetrina a scopo propagandistico, e le consegne provvisorie, in occasione di guasti o rotture di macchine e attrezzi, di analoghe macchine o attrezzi, limitatamente al periodo della riparazione, non danno luogo al pagamento dell'imposta sull'entrata. L'imposta dev'essere invece assolta quando per l'uso da parte del consegnatario, di macchine e attrezzi dati provvisoriamente in sostituzione di altri da riparare, venga comunque corrisposto un compenso nell'uso stesso.

Inoltre il Ministero delle Finanze, dopo aver confermato integralmente le norme impartite a suo tempo sotto l'impero della legge sulla tassa di scambio per quanto concerne il trattamento da usarsi ai fini dell'imposta sull'entrata alle consegne di merci effettuate a titolo gratuito, ha chiarito (informa l'Agenzia Nazionale) quanto segue: non costituisce scambio soggetto ad imposta la concessione gratuita di merci destinate ad essere distribuite gratuitamente ad scopo di reclame, senza alcuna spesa da parte della ditta accettante, purché si tratti di merci e articoli diversi da quelli in cui la ditta offerente commercia.

E' invece soggetta a imposta la cessione gratuita da una ditta ad un'altra degli stessi prodotti rientranti nell'abituale produzione o nel normale commercio della ditta offerente.

Resta, inoltre, confermato quanto è stato disposto in materia di tassa di scambio per la cessione del settimo prezzo, tredicesimo prezzo, ecc., effettuata gratuitamente per ogni 6 e 12 pezzi fatturati, e cioè che non è dovuta l'imposta sull'entrata sul valore dei pezzi regalati, sempreché, ben si intende, la cessione venga effettuata di volta in volta insieme con la merce venduta, e sulla fattura relativa sia apposta l'indicazione del «settimo pezzo gratis» o «tredicesimo pezzo gratis», ecc.

Per quanto infine concerne il trattamento da usarsi ai fini dell'imposta sull'entrata alle consegne di merci effettuate a titolo di campionario a persone diverse dai rappresentanti della ditta avuto riguardo alla particolare natura del rapporto, nonché alla attività delle persone fra le quali il rapporto stesso intercorre, il Ministero ha dichiarato che per tali consegne, a differenza di quanto è stato ammesso dal paragrafo VIII n. 2, delle istruzioni ministeriali della legge 19 giugno 1940 n. 762, per i campioni consegnati ai rappresentanti debbono osservarsi le norme stabilite per i passaggi di merci in conto deposito degli art. 14 e 15 del regolamento per l'esecuzione della citata legge.

Riduzione canone pubblici esercizi

E' stato proposto il quesito se agli esercizi pubblici contemplati agli articoli 5, lettera b), e 14 dell'accordo sindacale 27 dicembre 40-XIX n. 99436, (bar, caffè e ristoranti ammessi agli alberghi, con libero ingresso sulla pubblica via ed accertati globalmente per tutta l'attività aziendale) che vendono anche all'ingrosso, tenuti ai fini della determinazione del canone d'abbonamento all'imposta sull'entrata, a dichiarare l'entrata annua lorda presunta, spetta la riduzione del canone prevista dalla circolare 96844 del 3 novembre 1940, confermata per il corrente anno dall'art. 23 del citato accordo.

Dichiararsi al riguardo che la riduzione dei canoni d'imposta sull'entrata dovuti dagli esercenti pubblici esercizi, prevista dalla citata circolare, torna applicabile esclusivamente ai canoni che risultano commisurati all'entrata annua lorda presunta ottenuta col sistema in vigore della capitalizzazione del reddito mobiliare, reddito che, ritenuto accertato anteriormente all'attuale stato di emergenza, si riferisce evidentemente ad una attività ora diminuita o, in alcuni casi, parzialmente cessata.

Poiché nelle ipotesi, di cui agli articoli 5, lettera b), e 14 del citato accordo sindacale il contribuente, prescindendo dal reddito di R. M. accertato nei suoi confronti, deve dichiarare l'ammontare dell'entrata annua lorda che presume di poter conseguire nel 1941 in relazione al

l'effettiva attuale attività tenute quindi presenti tutte le circostanze connesse all'attuale stato di guerra consegue che in tali casi non si rende applicabile la riduzione prevista dalla circolare 96844 dall'art. 23 del citato accordo sindacale 27 dicembre 1940-XIV n. 99438.

Min. Finanze cir. 64924 del 28 dicembre 1940-XIV n. 99438.

Min. Finanze cir. 64924 del 28 dicembre 1940-XIV n. 99438.

I contributi dei consorzi di bonifica

Gli organi competenti hanno dichiarato che i Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario in quanto perseguono fini non dubbie di pubblica utilità, pur non avendo in massima carattere obbligatorio quanto alla costituzione, possono tuttavia considerarsi obbligatori nei riflessi della loro funzione e che, data la particolare natura degli Enti di cui trattasi, i contributi percepiti dai medesimi per il titolo di cui sopra costituiscono oneri reali sui fondi dei consorziati e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette per cui non può riconoscersi nei detti contributi un carattere sostanzialmente tributario.

E' stato perciò riconosciuto che i contributi corrisposti ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dei consorziati non costituiscono per i detti Enti entrata imponibile e sono pertanto esenti dall'imposta del 2 per cento.

Analoghi esenzioni dell'imposta sull'entrata è stata riconosciuta per le somme che vengono dallo Stato erogate a favore dei detti Consorzi per l'esecuzione della loro attività.

Norme per l'inoltro delle domande di licenze d'importazione ed esportazione

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha disposto che non saranno prese in considerazione le domande di licenze di importazione e di esportazione, comunque redatte e da chiunque presentate, qualora non pervengano al Ministero attraverso i prescritti canali. Tale disposizione non riguarda le domande relative a quantitativi irrilevanti di merci e derrate che si vogliono inviare all'estero non a scopo commerciale e che quindi non diano luogo ad alcun pagamento.

Divieto commercio ambulante per i preziosi

Il Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, riferendosi al fatto che in talune città dei commercianti di preziosi esplicano la loro attività in forma ambulante, nei bar e nei posteggi pubblici, ha fatto presente che l'art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prescrive la licenza di polizia per l'esercizio del commercio dei preziosi, parla di «esercizi di vendita» e nello stesso senso si esprime l'art. 24 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635 che parla di «sedes» e di «succursale» e prescrive tra l'altro, che copia della licenza deve essere conservata in ogni esercizio della medesima persona.

E' evidente, quindi, che l'attività consentita dalla licenza per il commercio dei preziosi deve essere esplicata, unicamente in esercizi stabili con locali appositi e non può essere svolta in modo saltuario e ambulante.

Conseguentemente si invitano i titolari delle licenze per il commercio dei preziosi ad uniformarsi allo spirito delle predette disposizioni evitando di esercitare la loro attività in locali che non facciano parte dei loro esercizi, ciò che porterebbe alla adozione dei severi provvedimenti all'uopo previsti.

Fabbricazione e vendita nuovi tipi di prodotti non alimentari

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare P. 91 del 10 luglio 1941-XIX, diretta ai Prefetti-presidenti dei Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno, ha precisato che è da considerare come violazione alle disposizioni relative al blocco dei prezzi di cui al R. decreto legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, anche l'aumento di prezzo preteso da produttori o da commercianti in dipendenza di variazioni apportate alla composizione, alla forma e alle varie caratteristiche dei prodotti posti in commercio.

Conseguentemente chiunque venda nel mercato interno prodotti industriali non alimentari, è tenuto a dimostrare che il prodotto da lui venduto è identico a quello già esistente in commercio anteriormente alla data del 10 luglio 1941-XIX, salvo che, trattandosi di nuovo tipo di prodotto, non abbia ricevuto apposita autorizzazione ministeriale, da concedersi su domanda presentata tramite le competenti Confederazioni sindacali.

L'orario di vendita ed il calendario delle feste per i negozi di Udine e provincia

Il Vice Prefetto reggente della provincia di Udine ha decretato temporaneamente e fino a disposizione contraria, che l'orario di vendita e il calendario delle festività dei negozi della provincia, vengano fissati come appresso:

a) **rivendite alimentari misti, vino per esportazione, burro e formaggi, olii, paste alimentari, dolci:** dalle ore 7,30 alle 12,30; dalle 15 alle 20; la domenica chiusura completa, eccezione fatta per le rivendite di dolci che resteranno aperte dalle 7,30 alle 12,30;

b) **drogherie:** dalle ore 7,30 alle 12,30; dalle 14,30 alle 19,30.

c) **macellerie, norcinerie, pollerie, coniglierie:** sabato dalle ore 6 alle 12; dalle 17,30 alle 19,30. — Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 6 alle 12; venerdì chiusura completa.

d) **rivendite di pesce fresco:** dalle ore 6 alle 12, dalle 17,30 alle 19,30; domenica chiusura completa.

e) **negozi di frutta e verdura:** tutti i giorni comprese le domeniche, dalle ore 6 alle 21.

f) **panifici (per quanto riguarda la vendita) e rivendite di pane e latte:** dalle ore 6 alle 12,30, dalle 15,30 alle 20; domenica, dalle ore 6 alle 12,30.

g) **generi non alimentari:** dalle ore 8 alle 12, dalle 14,30 alle 19,30; domenica chiusura, eccezione fatta per i negozi di fiori freschi che saranno aperti dalle ore 9 alle 12,30.

Al sabato e nei giorni precedenti i festivi è ammessa la protrazione di 30 minuti all'orario di chiusura serale per tutti i negozi.

Durante l'anno scolastico i cartolibrari potranno anticipare di mezz'ora l'orario di apertura del mattino.

Nei giorni di mercato o fiera i Podestà potranno autorizzare l'orario continuato delle vendite, fermo restando il diritto dei prestatori d'opera alla normale interruzione del lavoro per la consumazione del pasto.

I negozi e gli esercizi che trattano promiscuamente vari articoli dovranno osservare l'orario della categoria nella quale svolgono la prevalente attività. E' fatto però obbligo per tali negozi od esercizi di cessare la vendita degli altri articoli

in corrispondenza dell'orario fissato per le rispettive categorie.

I dipendenti delle aziende autorizzate ad aprire nelle ore antimeridiane della domenica dovranno godere del riposo compensativo nel corso della settimana; quelle che lavorano per la intera giornata della domenica godranno del riposo delle 24 ore consecutive nel corso della settimana. I turni relativi dovranno risultare da apposita tabella da tenersi affissa nell'azienda.

Quando una giornata festiva o semifestiva coincide col sabato, i negozi di generi dell'alimentazione rimarranno aperti nella mattinata della domenica successiva.

Se una giornata interamente festiva coincide con il lunedì, i negozi di generi dell'alimentazione potranno tenere aperto nella mattinata del lunedì stesso.

Qualora per le disposizioni del presente decreto sia richiesto ai prestatori d'opera un orario di lavoro eccedente quello normale stabilito dalla legge o dai vigenti contratti collettivi di lavoro, gli stessi prestatori d'opera avranno diritto di percepire le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Calendario delle festività

Nei giorni di Capodanno, 21 Aprile, 9 Maggio, 28 Ottobre, 4 Novembre, Natale, saranno osservate le disposizioni vigenti per i giorni di domenica, ad eccezione dei negozi di generi alimentari misti, burro e formaggi, olii, paste alimentari e dolci, che rimarranno aperti dalle 9 alle 12.

Nei giorni di: Epifania, 1.º giorno di Quaresima, 19 Marzo, festa dell'Angelo, Ascensione, Corpus Domini, 29 Giugno, festa del Patrono locale, Assunzione, 8 Settembre, 1 Novembre, 8 Dicembre, 26 Dicembre, i negozi rimarranno chiusi nelle ore pomeridiane, eccezione fatta per le rivendite di frutta e verdure e di dolci.

Per i venditori ambulanti

I venditori ambulanti dovranno attenersi a tutte le disposizioni di cui sopra in corrispondenza alle rispettive categorie di commercio fisso.

Il presente decreto revoca ogni contraria disposizione ed i trasgressori alle presenti norme saranno puniti ai termini di legge.

Più rapido caricamento del grano sulle linee ferroviarie

Il Ministero delle Comunicazioni Ufficio movimento, in seguito a interessamento del Ministero dell'Agricoltura, ha emanato disposizioni agli Uffici merci di stazione, per il rapido caricamento del grano del nuovo raccolto da inviarsi agli ammassi o alla distribuzione.

In proposito sono state eliminate alcune particolarità burocratiche per permettere il più spedito inoltro ai posti di destinazione.

Il prezzo dei suini

Il Comitato Centrale per i prezzi, prendendo in esame la disciplina delle carni suine, ha determinato in lire 10,75 al kg., peso vivo, il prezzo dei suini di razza pregiata per i capi di 150 kg.

Per i capi di diverso peso e per le altre razze e categorie, la valutazione sarà fatta in base a tabella concordata con il Ministero dell'Agricoltura, il quale provvederà a trasmetterla alle Commissioni dei raduni.

Macchine per scrivere di occasione Nazionali ed Estere

Olivetti - Underwood Continental ecc. ecc. ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni

Ditta ENRICO TUDELLI
UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

ECONOMIA DI GUERRA

Disciplina dei consumi e dei prezzi

Agglomerati di carbone

Il Ministero delle Corporazioni ha regolato come appresso i prezzi degli agglomerati di carbone.

I prezzi di vendita alla tonnellata da produttore al grossista, per merce resa franco vagone partenza, non potranno superare i seguenti limiti:

Agglomerati di carboni nazionali con 25 per cento di carbone estero aventi almeno 6000 calorie L. 400

Agglomerati di minuto lavato di antracite Italia aventi almeno 5500 calorie » 350

Agglomerati di lignite xiloidi aventi almeno 4800 calorie » 250

Agglomerati di carbone estero aventi almeno 7500 calorie, prodotti da stabilimenti situati presso porti marittimi » 490

Agglomerati come sopra descritti, prodotti da stabilimenti collocati all'interno » 510

Agglomerati di carbone estero con al massimo il 10% di combustibile solido nazionale aventi almeno 6800 calorie, prodotti da stabilimenti situati presso porti marittimi » 470

Agglomerati come sopra descritti, prodotti da stabilimenti collocati all'interno » 490

Il contenuto massimo di sostanze volatili negli ovuli di qualsiasi composizione non dovrà superare il 25 per cento.

Per le vendite dal produttore o

del grossista al dettagliante o consumatore, si consente una maggiorazione di L. 10 alla tonnellata sui prezzi sopradetti.

Per le vendite da magazzino del dettagliante nei luoghi di consumo i Consigli Provinciali delle Corporazioni provvederanno alla determinazione dei prezzi degli agglomerati attenendosi alle disposizioni contenute nel telegramma del Direttore del Partito Nazionale Fa-

scista n. 35 del 1.º dicembre 1936.

Le ditte produttrici di agglomerati compresi nelle categorie elencate nel presente provvedimento dovranno dare comunicazione all'Confederazione fascista degli industriali, entro il 31 luglio corrente, degli agglomerati di loro fabbricazione, della denominazione usata nella vendita e della categoria nella quale rientrano gli agglomerati stessi.

Sanzioni penali in materia di approvvigionamenti

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge dell'8 corr., n. 4663, concernente le disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione all'approvvigionamento, al commercio e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

L'articolo primo della legge prescrive che chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità, allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato, è punito con la pena di morte. Se il fatto non ha prodotto gran turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione dai sei mesi a sei anni e con la multa fino a lire 20 mila. Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da 3 a 15 anni e la multa da lire 5 mila a 50 mila.

Chiunque omette di consegnare, nel termine prescritto, le merci del

la quale è stata disposta la requisizione, o l'ammasso o il conferimento obbligatorio, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a lire 10 mila.

Chiunque fa commercio di cose delle quali è tenuto in possesso violando le norme per il razionamento o per il contingentamento di esso, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20 mila. La stessa pena si applica a chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merci, dà ad essi una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati.

Chiunque pone in vendita merci a un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 3 mila a lire 30 mila.

La legge è entrata in vigore.

L'approvvigionamento del latte e del formaggio

Le disposizioni prefettizie

Ritenuta la necessità di disciplinare il conferimento del latte occorrente all'approvvigionamento alimentare da parte di tutti i produttori della Provincia, sentita la sezione provinciale dell'alimentazione e le organizzazioni sindacali interessate, visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale, il Vice Prefetto reggente ha decretato:

1) tutto il latte di vacca prodotto nella provincia di Udine eccedente il fabbisogno per il consumo alimentare diretto della famiglia del produttore deve essere conferito alle Latterie sociali e turnarie, industriali, agricole o centri di raccolta controllati, per essere destinato alla lavorazione per conto degli stessi produttori e alla distribuzione per uso alimentare.

2) Incaricato della esecuzione del presente decreto è il Consorzio Latterie cooperative similari di Udine il quale stabilirà i quantitativi di latte destinato ad uso industriale e ad uso alimentare in relazione ai contratti in corso e alle necessità derivanti dall'approvvigionamento dei non produttori.

3) I centri di raccolta, e le Latterie dovranno comunicare al Consorzio i quantitativi di latte settimanalmente raccolti.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica vigileranno sulla osservanza del presente decreto, i cui contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Ritenuta l'urgenza necessaria di assicurare in Provincia un contingente di formaggio lattiero nella misura minima indispensabile ai consumato-

ri, il Vice Prefetto reggente ha inoltre decretato:

1) Il venti per cento della produzione globale di formaggio lattiero (Montasio) prodotto: a) dalle latterie comunemente costituite; b) dei produttori isolati ed associati; c) dalle malghe, resta, a partire dalla produzione 1 luglio 1940-XIX vincolato a disposizione della Sezione Provinciale dell'Alimentazione;

2) Per la formazione della quota del 20 per cento da mettere a disposizione della Sezione provinciale dell'alimentazione i Presidenti delle latterie hanno facoltà di variare le quote di prelevamento da conferire ai singoli soci tenendo conto dell'entità della loro produzione e del numero del nucleo familiare di ciascuno di essi;

3) Il ritiro delle partite di formaggio vincolato dalle presenti disposizioni è affidato al Consorzio Latterie cooperative e similari Produttori latte della provincia di Udine il quale dovrà provvedere a tutte le incombenze relative al pagamento e alla conservazione;

4) La immissione al consumo diretto è affidata alla S.A.D.A.C. Sezione acquisti collettivi.

5) La Sezione Provinciale dell'Alimentazione in unione alle organizzazioni sindacali interessate è incaricata dell'esecuzione delle presenti norme e della determinazione dei prezzi e dell'accertamento dei costi dei servizi di ammasso e distribuzione.

6) All'osservanza del presente decreto vigileranno gli ufficiali ed agenti della forza pubblica. I contravventori saranno puniti a norma di legge.

7) Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

L'imposta sul plus-valore dei titoli azionari

E' stata istituita, con R.D.L. 15 luglio una imposta sul plus-valore dei titoli azionari. Il decreto stabilisce che i contratti in Borsa od anche fuori Borsa, sia su piazza sia fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto le azioni ed altri titoli a reddito variabile costituente parte del capitale delle Società Commerciali e delle Società civili contemplate dall'art. 229 del Codice di commercio ovvero le quote o carature comunque determinate dalle Società commerciali e dalle Società civili sopra indicate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la Società, siano o meno i titoli accennati quotati in Borsa e non risultino da atto pubblico e da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Fino a quando non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati di cui innanzi, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di Borsa. Indipendentemente dalle tasse sui contratti di Borsa, di cui al R. D. 30-12-1923 e successive modificazioni sul maggior valore conseguito nelle cessioni dei titoli innanzi menzionati, è dovuta una speciale imposta progressiva nella seguente misura:

a) in ragione del 10 per cento sulla quota di maggior valore non eccedente il 10 per cento il valore di riferimento;

b) in ragione del 30 per cento sulla quota di maggior valore da oltre il 10 per cento e fino al 40 per cento del valore di riferimento;

c) in ragione del 50 per cento sulla quota di maggior valore eccedente il 40 per cento del valore di riferimento.

Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti provvisori di titoli per i rapporti finanziari od operazioni di riporto costituenti semplice proroga, senza liquidazione di differenza di prezzi.

Il maggior valore soggetto ad imposta è quello costituito dalla differenza tra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per le cessioni di titoli acquistati anteriormente al 1.º ottobre 1940, il valore di riferimento è costituito

dalla media dei prezzi di compenso fine settembre 1940 nelle varie Borse presso le quali il titolo è stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso fine settembre 1940-XVIII sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da quest'ultimo valore. Per i titoli c'è non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro delle Finanze, in base ad apposita valutazione del titolo stesso, fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa presso la quale il titolo è quotato, più vicino alla sede della Società, con le norme di cui al R.D.L. 15-12-1938-XVII;

b) per le cessioni dei titoli acquistati successivamente al 1.º ottobre 1940-XVIII, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dall'effettivo prezzo d'acquisto, quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio o da una azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia. In caso contrario il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII di cui alla lettera a);

e) per le cessioni di titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dal prezzo d'acquisto, che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato, a norma del precetto dianzi esposto.

Prezzi dei prodotti tipo tessili

Come è noto, il prezzo massimo di vendita dei prodotti tipo tessili al consumatore, è stato determinato dal Ministero delle Corporazioni maggiorando del 50 per cento il prezzo massimo franco fabbrica. «L'Eco di Roma» informa pertanto che le aziende produttrici determineranno il prezzo massimo di vendita al consumatore, da indicare sul prodotto tipo, maggiorando del 50 per cento l'effettivo prezzo di vendita franco fabbrica, anche se questo è inferiore a quello massimo fissato dal Ministero, al lordo del previsto 2 per cento di sconto per pagamento a 30 giorni.

Bolettino demografico

COMUNE DI UDINE

Dal 13 al 29 Luglio 1941-XIX

Nati	N. 78
Morti	» 46
Matrimoni	» 24

Listino prezzi dei prodotti ortofrutticoli

Il Comitato Provinciale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi, ha tenuto la sua terza riunione.

Il Federale, dopo aver nuovamente e più ampiamente illustrato le finalità cui si è ispirata la costituzione del nuovo organismo nonché le norme e le istruzioni impartite dal Segretario del P.N.F., le modalità di funzionamento dei singoli organi provinciali, si è soffermato in particolare modo a far rilevare l'importanza che rivestirà l'opera del Partito in questa azione, che concerne l'attuazione di una vigilanza continua ed efficace sull'andamento dei prezzi nei vari mercati mediante la immissione di elementi fascisti all'uopo scelti nelle squadre di vigilanza e di controllo.

Il Federale si è soffermato particolarmente sull'osservanza dei listini per la quale non vi può essere alcun dubbio perché ogni evasione troverà il Partito inflessibile nella applicazione delle più severe sanzioni, che andranno dal ritiro definitivo delle licenze di commercio a quei provvedimenti di polizia, che in casi più gravi richiederanno.

Il Comitato ha in seguito confermato il seguente listino di prezzi dei prodotti ortofrutticoli:

VERDURA

Aglio verde, ingrosso 120-160, ambulanti 150-2; Barbabietole (erbette) rave 95-130, 120-160; Bietta da costa 30-50, 0,40-0,70; Barbabietole con foglia 65-80, 0,85-1,10; Cappucci nostrani 60-80, 0,75-1; Carote 120-145, 1,45-1,70; Cetrioli 120-160, 1,50-2; Cipolla 75-85, 0,95-1,15; Cipolla nostrana 90-110, 1,20-1,45; Cipolla di Chioggia 125-130, 1,45-1,60; Fagiolini 120-180, 1,50-2,30; Fagioli da sgusciare 190-200, 2,35-2,40; Fagioli barlotti 200-300, 2,50-2,80; Insalata grande 100-120, 1,30-1,75; Patate nuove 105-115, 1,25-1,45; Patate Pepo importate 120-130, 1,50-1,65; Pomodori 140-160, 1,80-2; Radicchio novello 190-220, 2,35-2,75; Radicchio comune da cuocere 30-50, 0,40-0,65; Radicchio verde H. III 80-120, 1,10-1,60; Sedano 130-160, 1,70-1,80; Verzutini 65-80, 0,85-1,10; Zucchine 30-50, 0,40-0,65; Zucche 30-60, 0,40-0,75.

FRUTTA

Albicocche ingrosso 520-560, ambulanti 6,40-6,80; Albicocche com. 430-480, 5,10-5,80; Amoli Morobolani 150-210, 1,85-2,50; Limoni 120-145, 1,50-1,75; Limoni l'uno 0,10-0,20, 0,15-0,25; Peraglia 160-200, 1,95-2,45; Pere butire e pregrate 350-400, 4,30-4,90; Pere moscatelle e Bergamotte 240-265, 2,90-3,20; Pesche esportazione 370-480, 4,50-5,80; Pesche interno 1.ª qual. 320-360, 4-4,30; Pesche interno 2.ª qual. 260-270, 3-3,30; Pesche interno 3.ª qual. 150-220, 1,85-2,80; Pesche nostrane e Collio 280-335, 3,35-4,10; Prugne S. Rosa esportazione 360-380, 4,40-4,65; Prugne S. Rosa comuni 240-310, 2,90-3,70; Prugne burbach 285-365, 3,45-4,45; Prugne goccia d'oro 310-385, 3,75-4,70; Susine S. Pietro 270, 3,35.

I prezzi dei prodotti venduti in negozio vengono maggiorati di lire 0,10 il kg.

Tutti i prezzi si intendono al netto di tara.

Il listino di cui sopra vale oltre che per il Capoluogo anche per ogni singolo centro della Provincia, salvo opportune maggiorazioni, che da parte delle Commissioni verranno apportate per la merce di importazione.

La riunione si è aperta e chiusa con il saluto al Duce.

Mercati del Friuli

ORTAGGI

Cividale — Fagioli 200; patate 110. Pordenone — Fagioli 440-480; patate 110-130.

Tolmezzo — Capucci al kg. lire 1,60; carote a 2,40; cipolle a 2, erbette rave a 1,40; fagioli freschi a 3,20; fagiolini a 2,40; insalata a 1,60; lietta a 1,20; patate a 1,30; piselli a 2,80; pomodori a 2; radichio verde a 1,20; sedano a 2,40; verze a 1,60; zucchini a 1,20.

Codroipo — Aglio verde, al kg. lire 3,20; barbabetole 1,45; capucci nostrani 1,20; carote 1,20; cetrioli 1,60; cipolla nostrana 1,50; fagiolini 1,60; fagioli da sgusciare di seconda 1,80; id. di prima 2,30; insalata 1,30; patate nuove 1,20; pomodori 1,80; radichio novello 1,60; id. comune da cuocere 0,80; id. verde 0,50; sedano 1,60; verzutini 1,20; zucchini 0,80.

FORAGGI

Pordenone — Fieno 50-52, paglia 30-35.

COMBUSTIBILI

Cividale — Legna da ardere in stanga 17.

Pordenone — Legna da ardere 26-28.

VINI

Pordenone — Vino comune lire 320-380.

POLLERIE

Pordenone — Polli e galline lire 22,24; faraone e capponi 24-26, oche e anitre 18,20; piccioni al paio 14-16; conigli 10-12; uova al cento 110-115.

Cividale — Polli 20, galline 18, tacchini 16, anitre 15, piccioni al paio 12; conigli 10; uova al cento lire 105.

FRUTTA

Codroipo — Albicocche al kg. lire 5,60; pere comuni 2; pere pregrate 3; prugne 3,20; id. 2,50; id. 1,80; pesche lire 2; id. 3; id. 4; limoni lire 2 al kg.

Tolmezzo — Albicocche al kg. lire 6,40; limoni l'uno a 0,25; mele al kg. a 4; pere a 3,20; pesche a 3,20; prugne a 3,20.

La disciplina della mediazione nel nuovo Codice Civile

Una completa disciplina dell'istituto della mediazione è contemplata nel libro delle «Obbligazioni» del nuovo Codice Civile. Le norme emanate — scrive l'«Agenzia d'Italia» e dell'«Impero» — cominciano col dare la definizione dell'istituto. In base ad essa, è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad una di esse da rapporti di collaborazione, di rappresentanza o di dipendenza.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare sia concluso per il suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto di tariffe professionali o di usi, è determinata dal giudice, secondo equità.

Importante è la disposizione che sancisce che se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Questa ultima norma si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa di invalidità. Se la conclusione di un affare è avvenuta per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione.

Circa la responsabilità, viene stabilito che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde altresì dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture.

DITTA

Elios Ortolani

UDINE

Telefono 4-20

Piazza Duomo N.5

Macchine da Scrivere e da Calcolo

Ciclostili - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA

Riparazioni per qualsiasi macchina



e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per suo mezzo.

Si dispone infine che il mediatore professionale su merci e su titoli deve conservare i campioni delle merci vendute su campione, finché esista la possibilità di controversie; e rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati con la indicazione del numero e della serie, e annotare su apposito libro gli elementi essenziali del contratto che ha stipulato col suo intervento.

Direz.: rog. G. PROVINI; rog. BRUNO CIOFFI; G. P. FABRETTO
G. P. FABRETTO, direttore responsabile

Tip. «L'Avvenire d'Italia» - Bologna - Via Mentana 4

Annunzi Sanitari

Prof. Dr. C. BELLAVITIS

Docente di Clinica delle Malattie nervose R. Università di Padova

Consultazioni tutti i giovedì dalle 15 alle 17 presso la Casa di Cura Castellani, Udine, P. Gemona, tel. 1-84

Dott. LUIGI BADER

Spec. in Ortopedia e Traumatologia già assist. vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30 - 12.30 - 15 - 17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-9-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Docente della R. Università di Firenze già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di UDINE
Dalle 8-12
Telefono 12

Endoscopia: Via urinarie e apparato digerente
UDINE
Via Mazzini 7
Dalle 13-16
Telefono 4

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Specialista MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34
Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

STUDIO DENTISTICO BARTIROMO

ODONTOIATRA VIA MERCATOVECCHIO, 20 UDINE
Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38
S. DANIELE DEL FRIULI (mercoledì e sabato: dalle ore 8 alle 12)